

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3349

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STEGAGNINI, TASSONE, CACCIA, PERRONE, DEL RIO,  
DAL CASTELLO, CERIONI, ROSSI, TANTALO, BISAGNO***Presentata il 20 aprile 1982*

Estensione ai tenenti generali ed ai gradi corrispondenti dei corpi delle forze armate delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1971, n. 536, concernente norme in materia di avanzamento di ufficiali e sottufficiali in particolari situazioni

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 22 luglio 1971, n. 536, conferisce, come è noto, a tutti gli ufficiali delle forze armate il grado superiore alla vigilia della loro cessazione dal servizio, sempre che già valutati e giudicati meritevoli di eventuale promozione.

Per i generali di divisione dei carabinieri e della Guardia di finanza, per i quali non esiste il grado superiore era prima intervenuta la legge 3 dicembre 1962, n. 1699.

Restano pertanto esclusi dal beneficio della promozione, che riveste carattere essenzialmente morale, solo i capi dei corpi delle tre forze armate.

Si tratta di un numero esiguo di ufficiali generali (solo 10 unità) che peraltro si avvicendano nell'incarico con periodicità molto rarefatta.

Appare conseguentemente equo che anche alla categoria di ufficiali sopra menzionata venga riconosciuta pari considerazione.

È stata pertanto predisposta l'unità proposta di legge tendente appunto a coprire non solo un vuoto legislativo ma anche a sanare una ingiusta discriminazione.

Per la valutazione, cui gli ufficiali in questione non sono sottoposti, si impiega la procedura prevista per i generali di divisione dei carabinieri e della Guardia di finanza, anch'essi non assoggettati a valutazione per ulteriori promozioni.

Poiché nell'anno 1982 non è previsto alcun congedamento di ufficiali generali o ammiragli appartenenti agli anzidetti ruoli, non è prevista alcuna copertura finanziaria.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge 22 luglio 1971, n. 536, sono applicabili anche nei confronti dei tenenti generali e gradi corrispondenti che abbiano ricoperto la carica di capo di un corpo dell'esercito, della marina e della aeronautica.

Il provvedimento è adottato con le procedure di cui al primo comma dell'articolo unico della legge 3 dicembre 1962, n. 1699.